



# Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI-DIV. IX

S. 5/f. a.

IL MINISTRO

VISTO il D.Lg. 119 del 27/1/1992 concernente l'attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/852, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

VISTO l'art. 36, comma 2 del suddetto D.Lg. 119 del 27/1/1992, recante le norme per la detenzione di sostanze farmacologicamente attive;

VISTA l'istanza datata 27/4/1992 con cui la Ditta SINTOFARM Spa con sede e magazzino in GUASTALLA (Reggio Emilia) - VIA TOGLIATTI, 5 ha chiesto l'autorizzazione a detenere sostanze farmacologicamente attive, ai sensi dell'art. 36 del D.Lg. 119/92, presso il deposito suindicato;

VISTO il verbale di sopralluogo datato 1/3/1994 con cui la OSI n. 10 di Guastalla (Reggio Emilia) Servizio Veterinario ha espresso parere favorevole alla detenzione di sostanze farmacologicamente attive nei locali della ditta suddetta;

**SECRET A**

LA Ditta SINTOFARM Spa, con sede e magazzino siti in GUASTALLA (Reggio Emilia) - VIA TOGLIATTI, 5 è autorizzata a detenere sostanze farmacologicamente attive, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lg. 119/92 presso il deposito sito sopraindicato.

Ogni modifica che verrà effettuata dovrà essere preventivamente comunicata a questo Ministero e contestualmente alle Unità sanitaria locale, competente per territorio.

ROMA, addì

19 5 APR 1994

IL MINISTRO

*Roberto Paravaglio*

NM/M

*LM*



*[Signature]*  
DIREZIONE

